

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE

RIFERIMENTI NORMATIVI: IL PRIMO SVILUPPO (2000 – 2005)

- Legge n. 53/2003, art. 4 prevede che «gli studenti, dopo aver compiuto il quindicesimo anno di età, possano richiedere una modifica del percorso scolastico attraverso l'alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica»

L'alternanza viene intesa come: **modalità di realizzazione del percorso scolastico, progettata, attuata e valutata dall'istituzione scolastica**

-> ha quindi carattere curricolare

- D.lgs.n. 77/2005: definisce **l'alternanza come metodologia didattica**

RIFERIMENTI NORMATIVI: LA FASE DI CONSOLIDAMENTO (2005 – 2015)

Viene introdotto il **principio dell'equivalenza formativa**

D.M. 139 del 2007 (Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione): legittima ed auspica un **approccio progettuale al curricolo** comprendendo acquisizioni di saperi in contesti sia formali sia non formali, compresa l'attività svolta in azienda e nel territorio.

Regolamenti sul riordino del secondo ciclo di istruzione (D.D.P.R.R. 87, 88, 89 del 15 marzo 2010): alternanza come **strumento didattico irrinunciabile e componente essenziale del curricolo**

Linee Guida (Direttiva MIUR 16/01/2012): **metodologia didattica innovativa**...attraverso la quale si attuano **modalità di apprendimento flessibili e equivalenti** sotto il profilo culturale ed educativo.

RIFERIMENTI NORMATIVI: LEGGE 107/2015

- Sancisce l'**obbligatorietà** dell'alternanza.
- Conferma i principi fondamentali emersi nelle fasi precedenti:
 - la **natura curricolare**
 - Il **carattere di metodologia formativa**
 - **L'equivalenza rispetto ai percorsi tradizionali** di studio
 - La **valenza orientativa e l'istanza professionalizzante**

DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 62 : ESAME DI STATO

Art 12 n.1: L'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado verifica i livelli di apprendimento conseguiti da ciascun candidato in relazione alle conoscenze, abilità e **competenze** proprie di ogni indirizzo di studi, con riferimento alle Indicazioni nazionali per i licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e gli istituti professionali, anche in funzione orientativa per il proseguimento degli studi di ordine superiore ovvero per l'inserimento nel mondo del lavoro.

Art. 13 n. 2.: è ammesso all'Esame di Stato la studentessa o lo studente in possesso dei seguenti requisiti....c) svolgimento dell'attività di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso.

Art. 17 n. 9: Nell'ambito del colloquio il candidato espone, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, l'esperienza di alternanza scuola-lavoro svolta nel percorso di studi.

Art. 26: **le norme del nuovo esame di Stato**, si applicano a decorrere **dal 1° settembre 2018**.

2017-2018: ANNO DI TRANSIZIONE

- Il fatto che uno studente non sia in regola con lo svolgimento delle ore di alternanza scuola-lavoro non comporta automaticamente la non ammissione
- Lo studente non è obbligato a relazionare, nell'ambito del colloquio, l'esperienza di alternanza

Tuttavia è meglio far le prove generali.

PROPOSTA

- 1) SEZIONE DEDICATA AL PERCORSO DI ALTERNANZA NEL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO
- 2) PRESENTAZIONE DA PARTE DI CIASCUN ALUNNO DI UN **PORTFOLIO:**
 - 1) SCHEMA RIASSUNTIVO DELLE ATTIVITA'
 - 2) CERTIFICAZIONI OTTENUTE NELL'AMBITO DI ATTIVITA' DI ALTERNANZA
 - 3) RELAZIONE SULLE ATTIVITA' DI ALTERNANZA
 - 4) CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

LA VALUTAZIONE

La valutazione dell'alternanza scuola-lavoro (ASL) come definita nella cornice della Legge 107/2015 **copre due ambiti di valutazione** relativi ai percorsi in alternanza, collegati ma distinti per finalità e modalità di realizzazione:

- **la valutazione del percorso** (ovvero della esperienza di alternanza del singolo studente nel suo complesso)
- **la valutazione degli apprendimenti** sviluppati dal singolo studente in esito (totale o parziale) al suo percorso in alternanza.

COSA VALUTARE?

Secondo il MIUR, l'alternanza scuola-lavoro è prevalentemente una metodologia didattica e pertanto gli obiettivi individuati sono necessariamente anche disciplinari (secondo quanto previsto dalle *Linee guida del 2010*), e dunque non ci si può accontentare di accertare solo le “competenze trasversali”.

MODALITA' DI VALUTAZIONE

Sulle *modalità di valutazione dell'ASL*, la “Guida operativa” del MIUR a pagina 46 prevede che:

«Nei percorsi di alternanza risultano particolarmente funzionali *tecniche di valutazione che permettano l'accertamento di processo e di risultato.*

L'attenzione al processo, attraverso l'*osservazione strutturata*, consente di attribuire valore, nella **valutazione finale**, anche agli *atteggiamenti* e ai *comportamenti dello studente*; l'esperienza nei contesti operativi, indipendentemente dai contenuti dell'apprendimento, sviluppa, infatti, **competenze trasversali** che sono legate anche agli aspetti caratteriali e motivazionali della persona.»

STRUMENTI DI VALUTAZIONE

Principali *strumenti di valutazione* indicati dalla *Guida del MIUR* sono:

- le prove esperte;
- le schede di osservazione;
- i diari di bordo.

VALUTAZIONE ASL E VOTI DISCIPLINARI

Perché la valutazione delle competenze acquisite in ASL possa concorrere alla valutazione complessiva dell'apprendimento, è necessario prestare attenzione al fatto che:

- **le evidenze acquisite con le valutazioni dell'ASL non diano luogo a un voto separato**, ma concorrano alla valutazione degli apprendimenti disciplinari indipendentemente da chi (docente o tutor aziendale) le ha fornite (ad esempio, la soddisfacente fornitura di informazioni turistiche a un cliente straniero è un buon elemento di “prova” della padronanza della sua lingua e il possesso di conoscenze geografiche o naturalistiche o artistiche; il calcolo corretto del prezzo di vendita di un manufatto “prova” il possesso di conoscenze matematiche);
- **la valutazione del grado di conseguimento delle competenze previste dal profilo formativo dell'indirizzo non è la somma delle valutazioni disciplinari**, ma esprime un “giudizio collegiale” del Consiglio di classe che può scegliere di oltrepassare la permanenza di singole lacune (pur verbalizzandone la presenza).

CHI VALUTA?

L'unico soggetto idoneo a valutare gli apprendimenti dello studente è il **consiglio di classe in sede di scrutinio**, in quanto esso possiede le competenze e le informazioni necessarie per emettere una valutazione fondata su elementi certi e precisi.

Resta quindi aperta la seguente questione:

quanto vale e/o può pesare la valutazione fatta dalle organizzazioni ospitanti dell'ASL?

CONSIDERAZIONI

1. compiti di realtà svolti in ASL devono portare a **voti da inserire nei registri delle discipline ed anche nella condotta**. Così, per ogni «nucleo del sapere» si otterranno **due voti**: uno di accertamento di conoscenze ed abilità e l'altro relativo al livello di competenza (in termini di autonomia/responsabilità nel portare a termine compiti e risolvere problemi). Ciò richiede **rubriche di valutazione** e descrittori per ognuno dei gradi di padronanza previsti (parziale, basilare, intermedio, elevato), inoltre un meccanismo di corrispondenza tra giudizi e voti numerici ed un metodo per giungere ad un **voto sintetico fondato**.
2. Va poi sollecitato ogni studente nel completare il portfolio e predisporre la presentazione del proprio **project work** per l'esame finale. Si ricorda che l'ASL è attualmente l'esperienza potenzialmente più rilevante nella scuola ai fini dell'acquisizione di una **cultura del progetto**, uno dei pilastri del nuovo Esame di Stato.

LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

La “Guida operativa” a pagina 51 prevede che:

- «..., la certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia dell’alternanza scuola lavoro può essere acquisita negli *scrutini intermedi e finali degli anni scolastici compresi nel secondo biennio e nell’ultimo anno* del corso di studi. **In tutti i casi, tale certificazione deve essere acquisita entro la data dello scrutinio di ammissione agli esami di Stato e inserita nel curriculum dello studente.**

QUALE CERTIFICAZIONE

- L'alternanza è un caso di apprendimento “nei contesti non formali”.
- Quindi da un lato **si può fare riferimento alla recente normativa in materia**, dall'altro occorre ricordare che si opera **non avendo ancora a disposizione un formato ufficiale** cui conformare i vari documenti di attestazione degli esiti di apprendimento.
- A livello europeo, i dispositivi ispirati all'EQF e tradottisi a vari livelli (ECVET, Europass e Youthpass) hanno tracciato una strada che ha trovato una prima traduzione in Italia del sistema nazionale di certificazione delle competenze acquisite nei contesti non formali (di cui al **d.lgs. 13 del 16/01/2013**)

ALLEGATI

- RELAZIONE
- MODELLO CERTIFICAZIONE
- RUBRICA DELLE COMPETENZE